



PATRIMONIO E TRUST

Dichiarazione di successione: lo svincolo delle somme per gli eredi under 26

di Gianfranco Antico

Forum Web Fisco I Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

FORMAT INNOVATIVO

Scopri di più

Il D.Lgs. 139/2024, di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni, introduce, fra l'altro, una importante disposizione che consente agli **eredi under 26** di ottenere lo **svincolo delle somme**, prima della presentazione della dichiarazione di successione, a determinate condizioni.

Come è noto, in forza di quanto disposto [dall'articolo 48, D.Lgs. 346/1990](#), i funzionari dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, **non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte**, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il **termine di 5 anni**, di cui all'[articolo 27, comma 4, D.Lgs. 346/1990](#), della **dichiarazione della successione** o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che **non vi era obbligo di presentare la dichiarazione**.

Allo stesso modo, **i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme** dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, **se non è stata fornita la prova della presentazione**, anche dopo il termine di 5 anni, della **dichiarazione di successione** o dell'integrativa con **l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti**, o dell'intervenuto accertamento.

A sua volta, **il comma 4, dell'articolo 48, D.Lgs. 346/1990**, prevede che **le banche e gli altri intermediari finanziari in genere**, non possono provvedere ad **alcuna annotazione nelle loro scritture** né ad alcuna operazione concernente i **titoli trasferiti per causa di morte**, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione integrativa.

Il successivo **comma 4-bis, dell'articolo 48, D.Lgs. 346/1990**, in deroga, oggi **autorizza i soggetti sopra indicati** a procedere allo **svincolo delle attività cadute in successione**, quando a richiederlo sia l'**unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni**, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, **in presenza di beni immobili nell'asse**



ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Vengono demandate a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le **relative modalità attuative**.

Detta **innovazione** va letta unitamente alla modifica apportata sempre dal **D.Lgs. 139/2024**, all'[articolo 27, D.Lgs. 346/1990](#), che ha introdotto **l'autoliquidazione della dichiarazione di successione**, in aderenza a quanto previsto dall'[articolo 10, L. 111/2023](#) (Legge delega fiscale), mandando in soffitta, **dall'1.1.2025**, il precedente procedimento che assegnava all'Ufficio il compito di provvedere alla liquidazione dell'imposta (con [risoluzione n. 2/E/2024](#) sono stati istituiti i **codici tributi** per il versamento e fornito le relative istruzioni, e ridenominati i **codici tributo esistenti**, introdotti con la [risoluzione n. 16/E/2016](#)).

Una volta che i contribuenti **sono responsabili del calcolo delle imposte di successione, donazione e registro**, il legislatore delegato ha inteso **facilitare e agevolare la gestione della successione**, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario.

Viene così **garantito all'unico erede under 26, su sua richiesta, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, lo svincolo** delle somme cadute in successione da parte di banche, intermediari finanziari e società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, unicamente per le somme dovute **per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo**.

Resta fermo che **le cassette di sicurezza** (così come gli armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio) **non possono essere aperte** dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. **Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio**, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio **dell'Agenzia delle entrate**, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del **giorno e dell'ora dell'apertura**.